



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

"Conca degli Olivì"

PROVINCIA DI VICENZA

C.A.P. 36020

P.I. 00477060248
C.F. 91013460240

REGOLAMENTO POSTEGGI ISOLATI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2002
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2014 (modifiche in grassetto)

Art. 1 **Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina il "Mercato settimanale dei posteggi isolati" istituito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 30.09.2002 e costituito da cinque posteggi allo scopo di arricchire l'offerta commerciale nel territorio comunale.

Art. 2 **Merceologia**

I posteggi isolati vengono istituiti per i seguenti settori merceologici:

SETTORE ALIMENTARE:

- 1) prodotti ittici o carni delle specie ittiche freschi, congelati, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi e crostacei.
- 2) prodotti di salumi e formaggi.
- 3) prodotti tipici stagionali del comprensorio bassanese (massimo 70Km) quali asparagi per il mese di aprile - maggio, ciliege per il periodo maggio - giugno, piselli di Borso del Grappa per il periodo maggio - giugno, radicchio per il periodo novembre - gennaio, broccolo di Bassano per il periodo dicembre - febbraio o altri prodotti inclusi nell'elenco di cui sopra, privilegiando comunque la vendita dei prodotti sopra elencati.
- 4) Frutta e verdura.

SETTORE NON ALIMENTARE

5. Fiori, piante ornamentali e sementi.

Art. 3 **Sede e calendario**

L'area su cui ha luogo il mercato e quella del parcheggio di Via Roma.
Il mercato ha luogo il venerdì di ogni settimana dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Art. 4 **Assegnazione del posteggio**

Chi intende vendere e somministrare prodotti ammissibili ai sensi del presente Regolamento, se non è produttore agricolo, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Commercio del Comune di Pove del Grappa ed essere titolare di autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, rilasciata dal comune di residenza, con la quale viene assegnato, tra l'altro, anche l'uso dell'area pubblica.

Se produttore agricolo deve presentare, all'Ufficio Commercio del Comune di Pove del Grappa, in qualità di imprenditore agricolo una scia per la vendita diretta dei prodotti agricoli di propria produzione su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.

Tre posteggi vengono riservati alla vendita dei seguenti prodotti e sono assegnati solo a imprenditori agricoli la cui azienda abbia sede in uno dei Comuni limitrofi (massimo Km. 70)

siti comunque nella regione Veneto ed i prodotti, oggetto di vendita, provengano esclusivamente dalla propria azienda:

2) prodotti di salumi e formaggi.

3) prodotti tipici stagionali del comprensorio bassanese quali asparagi per il mese di aprile - maggio, ciliege per il periodo maggio - giugno, piselli di Borso del Grappa per il periodo maggio - giugno, radicchio per il periodo novembre - gennaio, broccolo di Bassano per il periodo dicembre - febbraio o altri prodotti inclusi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, approvato con Decreto ministeriale del 12 giugno 2013, privilegiando comunque la vendita dei prodotti sopra elencati.

4) Frutta e verdura.

I rimanenti due sono assegnati a ditte commerciali.

Qualora il numero delle richieste sia superiore a quello dei posteggi previsti, si terrà conto dei prodotti posti in vendita in modo da creare una diversificazione di offerta, anche con possibilità di turnazioni. A parità di altre condizioni il posto verrà assegnato di preferenza a chi è in possesso di maggiore anzianità nello svolgimento dell'attività e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Con l'assegnazione il titolare è obbligato al pagamento di tasse e imposte comunali dovute per legge o regolamento.

Art. 5 Sanzioni

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente potrà essere revocata in caso di assenza per oltre tre volte anche non consecutive. A richiesta del titolare può essere sospesa per giustificati motivi.

Ogni ditta diventa titolare del posteggio assegnato, nei limiti dell'autorizzazione rilasciata, e non sono ammessi lo scambio, la cessione a terzi o l'utilizzazione per attività diverse da quelle indicate nell'autorizzazione, dei posteggi assegnati a pena di decadenza.

Ogni altra violazione verrà assoggettata a sanzione amministrativa.

Art. 6 Divieti e prescrizioni

Non è ammesso nessun tipo di vendita al di fuori dei prodotti individuati all'art. 2 del presente Regolamento.

L'assegnatario è tenuto a lasciare il posteggio pulito e a conferire eventuali rifiuti da lui prodotti negli appositi cassonetti comunali.

Non è ammessa alcuna forma di propaganda rumorosa o insistente che reca disturbo ai visitatori e ai residenti.

Art. 7 Norme transitorie

Al fine di rispettare e salvaguardare le autorizzazioni di posteggio già concesse, il posteggio di "fiori, piante ornamentali e sementi" è attualmente occupato da un produttore agricolo che rimane autorizzato fino alla scadenza decennale della concessione già rilasciata.